COMUNE DI VALDIERI

Provincia di Cuneo

Originale

ORDINANZA N. 68 DEL 10/11/2026

OGGETTO:

CHIUSURA STRADA COMUNALE CHE DA REGIONE TERME DI VALDIERI, CONDUCE AL PIAN DEL RE/ ZONA VALLETTA PER PERIODO INVERNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che la strada comunale che da REGIONE TERME DI VALDIERI conduce AL PIAN DEL RE/ZONA VALLETTA; non è compresa nel servizio sgombero neve, insabbiatura e spargimento di sale marino durante il periodo soggetto a nevicate e/o gelate;

VISTO inoltre che la strada, anche in assenza di nevicate è soggetta a gelo, con grave pericolo per la transitabilità dei veicoli, essendo priva di segnaletica e di barriere stradali di protezione;

CONSIDERATO che si sono verificate le prime precipitazioni atmosferiche a carattere nevoso;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento a salvaguardia dell'incolumità delle persone ed a tutela della sicurezza della circolazione stradale;

VISTI gli art. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 06.03.2025;

ORDINA

PER I MOTIVI DI CUI IN PREMESSA

1. LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DEL TRATTO DI STRADA COMUNALE CHE DA REGIONE TERME DI VALDIERI CONDUCE AL PIAN DEL RE/ZONA VALLETTA; A PARTIRE DALLA DATA ODIERNA FINO ALLA DATA DELLA REVOCA DELLA STESSA;

COMUNE DI VALDIERI
Provincia di Cuneo

Eventuali autorizzazioni in deroga alla presente potranno essere rilasciate dal Sindaco per giustificati motivi;

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della Legge 07.08.1990 n. 241 avverte: Responsabile del procedimento è DARDANELLI dott.ssa Helen Lorenza presso il Comune di Valdieri, piazza della Resistenza n.2;

I veicoli non autorizzati che transiteranno sulla strada inibita al transito saranno sanzionati ai sensi di legge. Le Forze dell'Ordine e coloro che sono individuati all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni, sono incaricati dell'esatta osservanza della presente ordinanza;

Chiunque viola le presenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 6 c.4 lett. a) e 14 del Codice della Strada;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione della presente ordinanza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

Che le prescrizioni di cui sopra siano portate a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali;

Che la presente Ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e sia inviata a:

- Comando Stazione Carabinieri – Valdieri;
- Comando Vigili del Fuoco di Cuneo;
- "118" (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza);
- Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime;
- Soccorso alpino e speleologico Piemonte;
- Settore Viabilità Provincia di Cuneo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
DARDANELLI Dott.ssa Helen Lorenza